(su carta intestata della società)

La società………….., con sede legale in ………………….., CF ………………e Partita IVA ……………….., iscritta al Registro delle Imprese di ………., al n………, e con PEC ……………….. , in persona del suo legale rappresentante signor ………………………., nato a ………………….., il …………………….., CF ……………….. (di seguito “**la Società**” o “la scrivente”)

**DICHIARA e GARANTISCE**

ad ogni effetto di legge, che la Società stessa è titolare esclusiva del diritto al compenso di copia privata spettante al produttore originario di opere audiovisive ai sensi dell’art. 71*septies* e art. 71 *octies*, terzo comma, della L. 633/1941, per il periodo di competenza dell’anno 2019 e/o anni pregressi *(indicare gli anni di competenza ………….)* e/o disaccantonamenti 1992-2016 relativamente ai film:

*a) (se i titoli dei film sono numericamente consistenti);*

di cui all’elenco allegato alla presente siglato a margine su ogni pagina *[con relativa percentuale di proprietà ove previsto];*

*b) (se i titoli sono numericamente esigui)*

di cui all’elenco a seguire [*con relativa percentuale di proprietà ove previsto]:*

**conseguentemente**

autorizza la società Anica Servizi S.r.l. alla relativa corresponsione, in nome e per conto di ANICA, di quanto di spettanza della Società a titolo di copia privata, sollevando e tenendo indenne ANICA e/o Anica Servizi S.r.l. da ogni e qualunque responsabilità e/o onere e/o richiesta dovessero subire in conseguenza della non veridicità e/o correttezza delle dichiarazioni e/o garanzie ivi rese o comunque a seguito di pretese di terzi e nel contempo:

# PREMESSO CHE

* ai sensi degli artt. da 71-sexies a 71-octies L. 633/1941 è consentita: “*la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi su qualsiasi supporto, effettuata da una persona fisica per uso esclusivamente personale, purché senza scopo di lucro e senza fini direttamente o indirettamente commerciali*” ma, a fronte di tale possibilità, la legge attribuisce agli autori, agli artisti interpreti ed esecutori, ai produttori di fonogrammi, ai produttori originari di videogrammi e di opere audiovisive il diritto di ottenere un compenso da chi fabbrica o importa apparecchi e supporti di registrazione (art. 71-septies);
* ai sensi del 3° comma dell’art. 71 octies, L. 633/1941, il compenso per copia privata per gli apparecchi e i supporti di registrazione video “*è corrisposto alla SIAE la quale provvede a ripartirlo al netto delle spese, anche tramite le loro associazioni di categoria maggiormente rappresentative, per il trenta per cento agli autori, per il restante settanta per cento in parti uguali tra i produttori originari di opere audiovisive, i produttori di videogrammi e gli artisti interpreti ed esecutori*”;
* a norma del 2° comma dell’art. 71-septies, L. 633/1941 la misura del compenso è determinata con decreto del Ministro per i Beni e le Attività Culturali (ora Ministro della Cultura), sentiti il Comitato consultivo permanente per il diritto d’autore previsto dall’art. 190 l. 633/41 e le Associazioni di categoria più rappresentative dei produttori di apparecchi di registrazione e di supporti;
* il Ministro per i Beni e le Attività Culturali (ora Ministro della Cultura), tenuto conto dello sviluppo tecnologico e delle misure tecnologiche di protezione, ha rideterminato con Decreto Ministeriale del 30 giugno 2020 la misura dei compensi a titolo di copia privata spettanti ai titolari dei diritti d’autore e dei diritti connessi;
* ANICA, ai sensi di quanto disposto al comma 3 dall’art. 71-*octies* L. 633/41, provvede alla ripartizione dei compensi per copia privata spettanti ai produttori audiovisivi, associati o meno alla stessa;

# TENUTO CONTO

* della procedura Antitrust I853, dei conseguenti impegni accolti dall’Autorità e del Regolamento di Ripartizione per la categoria dei produttori originari di opere audiovisive, pubblicato in data 14 giugno 2022 sul sito della SIAE;
* che, ferma restando la risoluzione dei previgenti accordi, il regolamento di ripartizione del compenso di copia privata a favore della categoria dei produttori originari di opere audiovisive viene applicato esclusivamente a partire dagli incassi di competenza 2022;
* che il precedente DM 20.6.2014 relativo alla misura dei compensi a titolo di copia privata spettanti ai titolari dei diritti d’autore e dei diritti connessi è stato impugnato innanzi al TAR del Lazio in particolare dalle società Samsung Electronics Italia S.p.A. ed HP Italy S.r.l.;
* che il contenzioso si è evoluto favorevolmente per SIAE (e per la copia privata) in quanto il TAR del Lazio con sentenze n. 11652 e n. 11651 depositate l’11 giugno 2019 ha respinto i ricorsi promossi da Samsung Electronics Italia S.P.A ed HP Italy S.r.l.;
* che Samsung Electronics S.P.A. ed HP Italy Srl, peraltro, con ricorso notificato nel corso 2020, hanno proposto appello dinnanzi al Consiglio di Stato chiedendo la riforma delle citate sentenze del TAR del Lazio n. 11652 e n.11651;
* che, anche il successivo DM 30.6.2020 è stato impugnato dinnanzi al TAR del Lazio, con ricorsi (tutti ancora pendenti) promossi da Esprinet S.p.A.; Dell S.p.A.; Samsung Electronics Italia S.p.A.; Ingram Micro S.r.l.; Acer Italy S.r.l.; Verbatim Italia S.p.A.; Share Distribuzione S.r.l.; Western Digital UK Limited; Hp Italy S.r.l.;
* che SIAE ha provveduto al pagamento delle competenze di copia privata, comprensivi anche dei compensi riferibili a produttori terzi (ovvero non associati ad ANICA) dietro espressa ed apposita manleva rilasciata alla SIAE da ANICA;
* che ANICA si è impegnata a ripartire tali somme ai produttori propri mandanti e anche non associati assumendo piena responsabilità nei loro confronti per quel che riguarda criteri di ripartizione, tempi e modalità di corresponsione del compenso, manlevando SIAE contro qualsiasi contestazione;

\*\*\*

Tutto ciò premesso, il sottoscritto, nella predetta qualità, con riferimento all’importo ricevuto da ANICA a titolo di saldo sulle competenze …………………………… rilascia sin d’ora in modo irrevocabile la più ampia

# MANLEVA

in favore dell’ANICA, dell’Anica Servizi S.r.l. e della SIAE e si obbliga a tenere sollevate le stesse da qualsiasi richiesta e/o esborso che dovessero essere obbligate ad effettuare per procedere alla restituzione delle somme corrisposte alla scrivente a titolo di compenso per copia privata video come sopra specificate.

In particolare, la manleva viene prestata sia sul piano sostanziale, con impegno a rimborsare all’ANICA, all’Anica Servizi S.r.l. e alla SIAE - entro 30 giorni dalla ricezione di eventuale richiesta da parte di ANICA/Anica Servizi S.r.l. -la somma ricevuta da ANICA/Anica Servizi S.r.l. e fatturata dalla Società scrivente fuori dal campo di applicazione dell’IVA in virtù della sentenza della CGEU del 18.1.2017 (C- 37/2016), opportunamente integrata dagli importi a titolo di interessi, rivalutazione e spese legali e fino alla concorrenza massima di quanto ricevuto a tale titolo ed ogni eventuale somma che ANICA, Anica Servizi S.r.l. e SIAE dovessero essere condannate a restituire ai ricorrenti o ad ogni altro soggetto obbligato al pagamento che abbia avanzato specifica istanza di rimborso, sia sul piano processuale nel caso in cui i giudizi attualmente pendenti aventi ad oggetto il D.M. 20.6.2014 e il D.M. 30.6.2020 si dovessero concludere negativamente e nel caso in cui eventuali domande di rimborso proposte a fronte della sentenza del Consiglio di Stato del 25.10.2017, e/o di altre impugnazioni, dovessero trovare accoglimento.

Parimenti la manleva si intende estesa e riferita anche alle richieste e/o istanze di pagamento avanzate da soggetti associati e non associati, aventi ad oggetto le competenze sopra indicate e i relativi compensi liquidati. In particolare, il sottoscritto, nella sua qualità, si impegna a tenere sollevate ANICA, Anica Servizi S.r.l. e la SIAE da qualunque richiesta economica riguardante i compensi corrisposti da SIAE ad ANICA/Anica Servizi S.r.l. - e quindi le relative quote di compensi liquidati da ANICA/Anica Servizi S.r.l. alla Società scrivente - o che rideterminasse tali compensi e che ANICA, Anica Servizi S.r.l. e SIAE dovessero ricevere da parte di terzi e che ANICA, Anica Servizi S.r.l. e SIAE fossero tenute a soddisfare.

Il sottoscritto, si impegna altresì a manlevare e tenere sollevata ANICA, Anica Servizi S.r.l. e la SIAE nel caso in cui la legittimazione di nuovi soggetti, siano essi associazioni e/o società, costituiti o costituendi, a percepire direttamente dalla SIAE il compenso di copia privata, anche per il periodo oggetto della presente ripartizione e quindi con riferimento alle quote di compensi liquidati alla Società, dovesse trovare riconoscimento.

Il sottoscritto autorizza inoltre il trattamento dei propri dati personali secondo le finalità e modalità operative riportate nell’Informativa ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Reg. UE 2016/679) disponibile al seguente link: <http://www.anica.it/privacy/protezione-dei-dati>

In fede

Luogo e Data

Denominazione completa della società e firma